

**Preg.mo On. Riccardo Nencini**

Presidente della VII Commissione permanente del Senato della Repubblica (Istruzione pubblica, Beni culturali)

[riccardo.nencini@senato.it](mailto:riccardo.nencini@senato.it)

**Preg.ma On. Vittoria Casa**

Presidente della VII Commissione della Camera dei Deputati (Cultura, Scienza e Istruzione)

[CASA\\_V@CAMERA.IT](mailto:CASA_V@CAMERA.IT)

**Preg.ma On. Annamaria Parente**

Presidente della XII Commissione permanente del Senato della Repubblica (Igiene e Sanità)

[Annamaria.parente@senato.it](mailto:Annamaria.parente@senato.it)

**Egregio Dott. Massimiliano Fedriga**

Presidente della Conferenza Permanente Stato Regioni Stato, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano

[conferenza@regioni.it](mailto:conferenza@regioni.it)

**Gent.ma Sig.ra Valentina Vezzali**

Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport

[ufficiosport@governo.it](mailto:ufficiosport@governo.it)

**Oggetto: Nota allo schema di Decreto Legislativo recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'articolo 5 della Legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici nonché di lavoro sportivo.**

Con questa nota il Coordinamento Nazionale delle Scienze Motorie (CoNaSM), intende portare alla Vostra attenzione alcune perplessità e proporVi alcune riflessioni in relazione a quanto sta circolando in questi giorni sul web relativo all'oggetto e che crea in tutto il movimento delle Scienze Motorie profonda preoccupazione. Questo anche in riferimento alla Conferenza Stampa che annunciava l'imminente pubblicazione del decreto correttivo del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, anche per gli articoli relativi al laureato in Scienze Motorie.

I punti che destano maggiore preoccupazione infatti sono:

- l'articolo 41, in cui al comma 6 vengono trattate le possibili equipollenze al titolo di Chinesiologo. La norma stabilisce che *"Con Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano dovranno essere stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio della professione, rispettivamente, di chinesiologo di base di cui al comma 2, chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate di cui al comma 3, di chinesiologo sportivo di cui al comma 4, e di manager dello sport di cui al comma 5"*.

Ci sembra opportuno ricordare che le equipollenze vengono riconosciute, ordinariamente, per analogo livello di formazione e che secondo il quadro di riferimento europeo (EQF) la laurea triennale è di livello 6 e la laurea magistrale è di livello 7; invece i Certificati di specializzazione tecnica superiore (quelli rilasciati dalle

FSN) raggiungono il livello 4 e pertanto risulterebbe difficilmente sostenibile una possibile equipollenza dei suddetti percorsi formativi che si fondasse su una equipollenza di titoli di diverso peso e valore.

- l'articolo 42, il cui testo, al comma 1, stabilisce che: *“i corsi e le attività motorie e sportive offerti all'interno di palestre, centri e impianti sportivi di ogni tipo, a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote di adesione, devono essere svolti **con il coordinamento di un chinesologo o di un istruttore di specifica disciplina**, dei cui nominativi deve essere data adeguata pubblicità”*.

Quanto riportato al comma 1 dell'art. 42, sembra non corrispondente alla volontà del legislatore in quanto in aperta contraddizione con quanto riportato sopra a commento del comma 6 dell'art. 41, dato che il coordinamento dei corsi e delle attività motorie e sportive offerti all'interno di palestre, centri e impianti sportivi di ogni tipo viene attribuito sia al chinesologo sia all'istruttore di specifica disciplina, cioè a soggetto, quest'ultimo, non in possesso dei requisiti necessari per essere considerato equipollente con il chinesologo.

Inoltre, ci sembra opportuna la necessità di mantenere ferma la previsione di cui all'art. 42, comma 4, secondo il quale, sono esentate dal rispetto di cui all'art. 42, comma 1, (e cioè l'obbligo della presenza del coordinatore) **esclusivamente le attività sportive agonistiche**, al fine di evitare che l'unico discrimine tra l'obbligo della presenza del coordinatore o no, sia la sola affiliazione ad una FSN, indifferentemente dallo svolgimento di attività agonistica. Cioè si vuole evitare che si crei una discriminazione tra società che non svolgono attività agonistica e che non siano affiliate ad una FSN (e che avrebbero l'obbligo della presenza del coordinatore) e le società che pur non svolgendo attività agonistica, come le prime, siano invece affiliate ad una FSN (e quindi esentate dall'obbligo di avere un coordinatore), con inevitabile diversificazione dei costi di gestione.

Infine, in riferimento al ventilato prosieguo dell'art. 42, comma 1, laddove da bozze circolanti in rete, si riferisce un tentativo di inserire un inciso riguardante l'esclusione della professione del chinesologo dalle professioni sanitarie, ci sembra opportuno segnalare che l'eventuale riconoscimento, come professione sanitaria, della laurea magistrale in Attività Motoria Preventiva e Adattata merita a nostro parere un confronto a livello legislativo tra tutti i soggetti interessati.

Certi di un Vostro riscontro, e nella speranza di poter essere ascoltati per un possibile confronto su queste tematiche, porgiamo i nostri più Distinti Saluti.

#### Il Coordinamento Nazionale delle Scienze Motorie

Conferenza Nazionale dei corsi di studio di Scienze Motorie;  
Collegio Nazionale dei professori ordinari M-EDF/01 e M-EDF/02 – SC 06/N2;  
Collegio Nazionale Professori Ordinari M-EDF/01 e M-EDF/02 – SC 11/D2;  
Società Italiana Scienze Motorie e Sportive SISMES;  
Società Italiana Educazione Motoria e Sportiva SIEMES;  
Università di Roma 'Foro Italico';  
Associazione Italiana Specialisti Esercizio Fisico - A.I.S.E.;  
Confederazione delle Associazioni dei Diplomatici ISEF e Laureati Scienze Motorie - Capdi&LSM.

#### Contatti

e-mail: [coordinamento.sm@gmail.com](mailto:coordinamento.sm@gmail.com)

Tel.: 370 3230829